

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-997 del 13/04/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013. DITTA CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE S.C.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "OFFICINA - MAGAZZINO FORMAGGI", SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA PENNAZZI N. 22.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1020 del 13/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tredici APRILE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013. DITTA CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE S.C.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "OFFICINA - MAGAZZINO FORMAGGI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA PENNAZZI N. 22.**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**VISTA** la seguente documentazione:

- l'istanza della Ditta **CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE S.C.R.L.** - avente sede legale in Comune di Piacenza, Via Colombo n° 35 - presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Piacenza e trasmessa dallo stesso con nota del 02/10/2015, prot. n° 82039 (acquisita agli atti dalla Provincia di Piacenza in pari data con prot. n° 59438 e n° 59439), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "officina - magazzino formaggi" svolta nello stabilimento in oggetto;
- la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con nota dell'11/11/2015, prot. n° 96417 (acquisita agli atti dalla Provincia di Piacenza in pari data con prot. N° 67062) nella quale il Consorzio, tra l'altro ha dichiarato che *"...è rimasta solo l'attività di immagazzinamento e stagionatura di formaggi grana..."* (E1 – E2 generatori termici di potenza pari a 321 kw/cad);

**RILEVATO** che l'istanza è stata presentata per l'ottenimento dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;

**PRESO ATTO CHE:**

- la Ditta era già stata autorizzata ad effettuare le emissioni in atmosfera dalla Provincia con Det. Dir. 21/3/2005 n. 531;
- lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (POS. 1 nella Tavola n° 1 allegata all'istanza di AUA) è costituito:
  - dalle acque reflue industriali provenienti dal lavaggio delle macchine agricole trattate mediante un impianto costituito da dissabbiatore/disolettatore;
  - dalle acque reflue industriali di raffreddamento provenienti dall'impianto di refrigerazione dei magazzini formaggi;
  - dalle acque reflue domestiche;
  - dalle acque meteoriche di dilavamento;
- il pozzetto di prelievo fiscale è indicato con la sigla "P1" nella Tavola n° 1 del 10/09/2015 allegata all'istanza di AUA;
- lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura era stato autorizzato dal Comune di Piacenza con atto del 23/12/2011, P.G. N° 81754;

- nella documentazione integrativa pervenuta via PEC in data 11.11.2015 (prot. Prov.le n. 67062 di pari data), l'Azienda ha trasmesso la documentazione richiesta a completamento dell'istanza di AUA in argomento, dichiarando, altresì, "*...che sono presenti solo due emissioni (ex E88-E89), tutte le altre contenute nella precedente D.D. n. 532 del 21/03/2005 risultano dismesse per una riduzione graduale dell'attività preesistente...*";

**ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:**

- nota 05/01/2016 (prot. ARPAE n° PGPC/2016/190 del 18/01/2016) con la quale il Comune di Piacenza ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n° 1 del 04/01/2016 inerente lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, le emissioni in atmosfera e la valutazione di impatto acustico;
- nota PEC del 28.12.2015, prot. n. PGPC 9167/2015 (prot. prov.le n. 75313 di pari data), con cui arpa Sez.ne Prov.le di Piacenza ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di alcune condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;
- nota PEC del 30.03.2016 (prot. Arpa n. 3057 di pari data) con cui il Dip.to di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha comunicato di non avere particolari osservazioni o prescrizioni da proporre;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

**RITENUTO** che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto con i limiti e le prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente atto;

**DATO ATTO che**, sulla base delle attribuzioni conferite con la Determina del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE S.C.R.L.** (C. FISC. 00105680334) - avente sede legale in Comune di Piacenza, via Colombo n. 35 - per l'attività di "officina - magazzino formaggi" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, Via Pennazzi n° 22. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;

2. di stabilire, **per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

**EMISSIONE N. E1 GENERATORE TERMICO PRODUZIONE ACQUA CALDA  
SURREISCALDATA RHOSS 285/X2 (P = 321 KW)**

Portata massima	500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	220	gg/anno
Durata massima giornaliera	4	h/gg
Altezza minima	9,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>x</sub> )	350	mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E1 GENERATORE TERMICO PRODUZIONE ACQUA CALDA  
SURREISCALDATA RHOSS 285/X2 (P = 321 KW)**

Portata massima	500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	220	gg/anno
Durata massima giornaliera	4	h/gg
Altezza minima	9,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>x</sub> )	350	mg/Nm <sup>3</sup>

- a) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E1 ed E2, il gestore può non effettuare autocontrolli nel caso in cui l'impianto termico sia alimentato a gas metano e funzioni correttamente;
- b) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo U.N.I.10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** ove non applicabile, il metodo UNICHIM MU 422;
  - metodo UNI EN 13284-I per la determinazione del **materiale particolare**;
  - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto e ossidi di zolfo**;
- d) la durata dei campionamenti per la misura del **materiale particolare** deve essere pari a: 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m<sup>3</sup>;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
3. **di stabilire, per lo scarico di acque reflue industriali**, il rispetto nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
4. **di impartire, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura**, le seguenti prescrizioni:
- a) tutti i pozzetti di ispezione, compreso quello di prelievo fiscale, dovranno essere mantenuti sgombri in modo da garantire, in ogni momento, ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti delle acque reflue; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue, nonché essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- b) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà es-

- sere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- c) i limiti di emissione di cui al precedente punto 3. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
  - d) l'impianto di trattamento dovrà essere mantenuto in funzione in presenza di produzione di acque reflue;
  - e) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e dell'impianto di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dall'impianto stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
  - f) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dell'impianto di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'Arpae, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
  - g) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico e/o dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali rispetto a quanto agli atti;
5. **di fare salvo che** i fanghi, gli oli, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia di tutti gli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
6. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza sulla base del presente atto – sostituisce le autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali ed alle emissioni in atmosfera richiamate nelle premesse del presente atto e comprende altresì la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;
  - sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
  - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
  - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
  - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
  - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
  - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**